

Publicato il 29/05/2026

N. 09943/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13745/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13745 del 2024, proposto da Brunella Monti, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Tolomeo, Riccardo Arno', con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Gabriella Danesi, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della D.D. 02/10/24 n. 149 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di approvazione della graduatoria per la progressione dall'area Assistenti all'area Funzionari per la copertura di 262 posti nell'ambito della dotazione organica del M.I.T. – settore amministrativo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui le successive DD.DD. 30/10/24 n. 164, 05/11/24 n. 170 e 12/11/24 n. 175 che hanno, in

via successiva, modificato la precedente graduatoria; della scheda di valutazione e della circolare della DG personale 24/10/24 n. 53666, entrambe trasmesse con nota 31/10/24 n. 54831 della divisione reclutamento del dipartimento AA.GG. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del bando;

- della D.D. 03/07/24 n. 124, di indizione delle procedure valutative, riservate ai dipendenti dei ruoli MIT, per la progressione dall'area Assistenti all'area Funzionari per la copertura di 430 posti nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei settori amministrativo (per il contingente di 262 posti) e tecnico (per il contingente di 168 posti);
- nonché per la condanna della PA resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 25 settembre 1989, in servizio presso la Direzione Generale del Nord Ovest, Ufficio 1 di Milano, sezione di Pavia, con la qualifica di assistente amministrativo contabile, area funzionale II, fascia 4, ha partecipato alla procedura valutativa per titoli, riservata ai dipendenti dei ruoli M.I.T., per la progressione dall'area Assistenti all'area Funzionari, indetta con Decreto Dirigenziale n. 124 del 3 luglio 2024, per la copertura di 262 posti nel settore amministrativo.

2. L'articolo 3 del bando, rubricato "Valutazione dei titoli", prevedeva l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, ripartito secondo i seguenti parametri: a) anzianità di servizio, fino a un massimo di punti 38; b) titolo di studio, fino a un massimo di punti 25; c) competenze professionali, fino a un massimo di 37 punti, ulteriormente suddivisi in competenze certificate (informatiche, linguistiche, abilitazione professionale), per un massimo di 8 punti, competenze in contesti lavorativi, per un massimo di 6 punti, e idoneità nella precedente procedura di passaggio tra le aree, per 23 punti.

3. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione, la ricorrente dichiarava il possesso di due certificazioni informatiche: la certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) e il corso "Syllabus Competenze Digitali per la PA, livello Avanzato", rilasciato dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il sistema informatico attribuiva automaticamente alla ricorrente il punteggio provvisorio di 62 punti, computando 1 punto per ciascuna delle due certificazioni dichiarate.

4. All'esito dei controlli in sede di approvazione della graduatoria, con Decreto Dirigenziale n. 149 del 2 ottobre 2024, alla ricorrente veniva assegnato il punteggio definitivo di 61 punti, con la decurtazione di 1 punto corrispondente alla certificazione Syllabus, ritenuta non valutabile. La ricorrente veniva conseguentemente collocata alla posizione n. 309, al di sotto della soglia minima di 62 punti necessaria per l'accesso all'area Funzionari.

5. In data 10 ottobre 2024, la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti, alla quale l'Amministrazione dava riscontro con nota prot. n. 54831 del 31 ottobre 2024, trasmettendo il prospetto di calcolo del punteggio e la circolare della Direzione Generale del personale n. 53666 del 24 ottobre 2024, recante chiarimenti in ordine alla valutazione dei titoli.

6. La circolare n. 53666 del 24 ottobre 2024, emanata a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da numerosi dipendenti dopo la pubblicazione della

graduatoria, precisava che, in sede di controllo, erano stati ritenuti non validi: a) i corsi di informatica Syllabus e Cyberguru; b) quelli il cui oggetto non aveva attinenza con il settore informatico; c) quelli rilasciati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in quanto erogati da Syllabus.

7. La graduatoria ha successivamente conosciuto modifiche, con scorrimento delle posizioni, fino al Decreto Dirigenziale n. 175 del 12 novembre 2024, che collocava la ricorrente alla posizione n. 287, sempre con 61 punti, senza consentirle di raggiungere la soglia utile per la progressione.

8. Con ricorso notificato il 30 novembre 2024, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, affidandosi ai seguenti motivi di diritto:

I) Violazione della lex specialis ed eccesso di potere sotto differenti profili: violazione del divieto di irretroattività degli atti amministrativi, contraddittorietà e irragionevolezza. La ricorrente censura la decurtazione del punteggio operata dall'Amministrazione in applicazione della circolare n. 53666 del 24 ottobre 2024, successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Sostiene che il bando non contenesse un'espressa previsione di esclusione dei corsi Syllabus dai titoli valutabili e che la scelta di escludere ex post tale attestazione si ponga in violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e dell'affidamento dei candidati.

II) In via subordinata, per l'ipotesi in cui si ritenesse che la valutabilità dei corsi Syllabus fosse esclusa ab origine, la ricorrente censura l'illegittimità del bando nella parte in cui non prevede alcun punteggio per la valutazione della performance individuale ai fini della progressione tra aree diverse, in contrasto con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 marzo 2023, che invita le amministrazioni a valorizzare i percorsi formativi Syllabus ai fini delle progressioni professionali.

III) In via di ulteriore subordine, la ricorrente censura l'illegittimità della circolare n. 53666 del 24 ottobre 2024 per difetto di motivazione,

irragionevolezza e contraddittorietà con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023.

9. La ricorrente ha altresì avanzato domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti e istanza cautelare di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

10. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso. L'Amministrazione ha dedotto: a) che la scelta di limitare la valutazione alle sole certificazioni informatiche riconosciute dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.U.R.) costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, condivisa con le organizzazioni sindacali, non manifestamente irragionevole; b) che i criteri di valutazione erano conoscibili dai candidati già prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, attraverso le FAQ pubblicate sul sito Syllabus e, in particolare, attraverso le 28 FAQ "Passaggi d'area", pubblicate dal M.I.T. con circolare n. 38006 del 12 luglio 2024, nelle quali si precisava, al punto 17, che erano valutabili "solo i certificati riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito"; c) che la circolare n. 53666 del 24 ottobre 2024 ha natura meramente ricognitiva e chiarificatrice di criteri già desumibili dalla lex specialis e dai chiarimenti già pubblicati dall'Amministrazione; d) che la domanda risarcitoria è inammissibile per genericità, in violazione del principio di specificità dei motivi di cui all'art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a.

11. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

13. Giova premettere che le procedure di progressione verticale tra le aree del personale pubblico, disciplinate dall'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, costituiscono procedure selettive di natura comparativa nelle quali l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei titoli valutabili e dei criteri di attribuzione del punteggio, con il solo limite della manifesta irragionevolezza (TAR Lazio n. 18674 del 2024; TAR Lazio n. 6028

del 2024). Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della legittimità delle determinazioni assunte e non può estendersi alla valutazione di merito circa l'opportunità di criteri diversi. Le valutazioni dell'Amministrazione sono censurabili solo ove risultino inficiate da manifesta irragionevolezza o da travisamento dei fatti (Cons. Stato n. 3850 del 2020; TAR Lazio n. 3110 del 2026).

14. Nel caso di specie, l'art. 3 del bando, nel prevedere l'attribuzione di 1 punto per ogni "competenza informatica certificata", utilizza una formula che non imponeva all'Amministrazione di attribuire automatica rilevanza a qualsiasi attestato formativo comunque denominato, ma richiedeva un'attività di verifica dei titoli dichiarati, da compiersi secondo criteri di ragionevolezza e coerenza con le finalità della procedura. L'aggettivo "certificate", riferito alle competenze informatiche, evoca per sua stessa natura il riconoscimento da parte di enti accreditati e abilitati al rilascio di certificazioni aventi valore ufficiale e standardizzato. Rientrava pertanto nella discrezionalità dell'Amministrazione individuare quali tra le attestazioni dichiarate dai candidati possedessero effettivamente il carattere di certificazione informatica in senso tecnico.

15. La scelta di limitare la valutazione alle certificazioni informatiche riconosciute dal M.I.U.R. risponde all'esigenza di selezionare titoli aventi un valore realmente differenziante nella valutazione delle competenze informatiche, in quanto conseguiti all'esito di percorsi formativi strutturati e standardizzati, con programmi definiti e procedure di verifica omogenee.

16. La piattaforma Syllabus costituisce un hub per la crescita del capitale umano delle pubbliche amministrazioni, che offre percorsi formativi e rilascia badge attestanti il raggiungimento di determinati livelli di padronanza. E tuttavia, proprio le FAQ pubblicate sul sito Syllabus – liberamente consultabili dalla ricorrente – chiarivano espressamente che: “I percorsi formativi presenti in Syllabus prevedono sempre un test di valutazione finale che attesta il raggiungimento di determinati livelli di padronanza per la specifica

competenza prevista per il percorso. Attualmente, è a discrezione dell'amministrazione di appartenenza la valutazione sul riconoscimento della validità dei badge Syllabus ai fini di progressioni orizzontali e/o verticali e/o altri concorsi". Tale avvertenza rendeva edotta la ricorrente del fatto che la spendibilità del titolo Syllabus non era automatica né garantita, ma rimessa alla valutazione discrezionale di ciascuna amministrazione. La scelta di non riconoscere tale titolo non è pertanto manifestamente irragionevole.

17. Non è manifestamente irragionevole nemmeno la scelta di non effettuare ulteriori graduazioni o equiparazioni tra titoli di natura eterogenea. L'Amministrazione ha esercitato legittimamente la propria discrezionalità organizzativa, già condivisa con le organizzazioni sindacali in sede di informativa e confronto, ritenendo di differenziare le certificazioni informatiche riconosciute dal M.I.U.R. dalle attestazioni formative interne alla pubblica amministrazione, in ragione del diverso grado di standardizzazione e di oggettiva verificabilità dei relativi percorsi formativi.

18. Quanto al profilo della conoscibilità del criterio applicato, il Collegio ritiene assorbente il rilievo che la ricorrente fosse nelle condizioni di conoscere, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande (fissata al 3 agosto 2024), la limitazione della valutazione alle sole certificazioni riconosciute dal M.I.U.R.

19. In data 12 luglio 2024, tre settimane prima della scadenza, il M.I.T. pubblicava la circolare n. 38006, recante "28 FAQ – Passaggi d'area", per "rendere più agevole la compilazione della domanda e rispondere ai quesiti inviati in relazione alle numerose richieste di chiarimento e di osservazioni sull'impianto della procedura e sui criteri in essa contenuti, pervenute alla Direzione generale del personale". Il punto 17 precisava espressamente: "Quali sono i certificati relativi alle competenze informatiche che possono essere inseriti? Solo i certificati riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Possono essere indicati fino ad un massimo di due corsi differenti in relazione al contenuto".

20. Le FAQ del 12 luglio 2024 non hanno introdotto un nuovo requisito né hanno modificato la *lex specialis*. Esse hanno semplicemente reso esplicito il significato operativo del requisito delle "competenze informatiche certificate" già previsto dal bando, chiarendo quali titoli l'Amministrazione avrebbe considerato valutabili in sede di controllo definitivo. Tale attività di specificazione interpretativa, operata tempestivamente e portata a conoscenza di tutti i potenziali candidati con congruo anticipo, non costituisce esercizio di un potere normativo secondario né integrazione postuma del bando, ma rappresenta l'esternazione anticipata dei criteri che l'Amministrazione intendeva applicare, in coerenza con il dovere di trasparenza e di correttezza che informa l'azione amministrativa.

21. Il Collegio è consapevole dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui le FAQ, in quanto pubblicate sul solo sito istituzionale e non nella Gazzetta Ufficiale, non possono fondare una presunzione legale di conoscenza del loro contenuto né integrare o modificare la *lex specialis* mediante l'introduzione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal bando. Tale principio, tuttavia, non esclude che le FAQ, quando pubblicate tempestivamente e senza introdurre requisiti nuovi o più restrittivi, possano costituire un chiarimento applicativo dei criteri già desumibili dalla *lex specialis*, utile a orientare consapevolmente le scelte di partecipazione dei candidati. Nel caso di specie, le FAQ del 12 luglio 2024 non hanno aggiunto un criterio prima inesistente, ma hanno esplicitato la portata di una clausola già presente nel bando, consentendo ai candidati di conoscere in anticipo l'interpretazione che l'Amministrazione ne avrebbe dato in sede di controllo.

22. Quanto alla posizione della ricorrente, occorre rilevare che l'attribuzione automatica del punteggio di 62 punti da parte del sistema informatico all'atto della presentazione della domanda aveva carattere meramente provvisorio. Il bando prevedeva una successiva fase di controllo e di verifica dei titoli dichiarati, all'esito della quale il punteggio poteva essere confermato o rettificato. La ricorrente, pertanto, non poteva maturare un affidamento

qualificato sul mero calcolo automatico iniziale, tanto più che le FAQ del 12 luglio 2024 avevano già chiarito il criterio che sarebbe stato applicato. Nessun affidamento legittimo è stato pertanto inciso dalla decurtazione operata in sede di controllo definitivo.

23. Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa natura retroattiva della circolare n. 53666 del 24 ottobre 2024.

24. La circolare è stata emanata a seguito delle numerose richieste di accesso agli atti e di chiarimenti pervenute dopo la pubblicazione della graduatoria, al dichiarato scopo di fornire ai dipendenti una spiegazione delle variazioni di punteggio riscontrate.

25. Essa non ha introdotto *ex novo* un criterio valutativo prima inesistente, ma ha soltanto dato conto, in forma ricognitiva, dei criteri già applicati dall'Amministrazione in sede di controllo definitivo e già resi conoscibili ai candidati mediante le FAQ del 12 luglio 2024 e le FAQ pubblicate sul sito Syllabus. La circolare, pertanto, non assume carattere innovativo né costitutivo e non ha modificato retroattivamente la *lex specialis*, limitandosi a esternare le ragioni delle rettifiche operate. Nessuna violazione del principio di irretroattività è ravvisabile nel caso di specie, atteso che la decurtazione del punteggio non è stata disposta in applicazione di una regola sopravvenuta, bensì in attuazione di criteri già definiti e conoscibili prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.

26. Quanto al secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, con cui la ricorrente censura l'illegittimità del bando per mancata previsione di un punteggio specifico per la valutazione della performance individuale mediante i dati del sistema Syllabus, il Collegio ne rileva l'infondatezza.

27. La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 marzo 2023, invocata dalla ricorrente, nel raccomandare alle amministrazioni di valorizzare i percorsi formativi Syllabus ai fini delle progressioni professionali, esprime un indirizzo di carattere generale e programmatico, non avente natura vincolante né precettiva per le

single amministrazioni. Essa lascia impregiudicata la discrezionalità di ciascuna amministrazione nel definire i criteri di valutazione delle procedure selettive interne, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e professionali.

28. L'Amministrazione resistente, nell'esercizio di tale discrezionalità e di concerto con le organizzazioni sindacali, ha ritenuto di non attribuire uno specifico punteggio ai percorsi formativi Syllabus, optando per un sistema di valutazione imperniato su titoli oggettivamente verificabili e standardizzati. Tale scelta, come già osservato, non presenta profili di manifesta irragionevolezza e si sottrae pertanto al sindacato giurisdizionale di legittimità.

29. Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l'illegittimità della circolare n. 53666 del 24 ottobre 2024 per difetto di motivazione e irragionevolezza, è infondato.

30. La circolare, come già chiarito, ha natura ricognitiva e non provvedimento. Essa non era soggetta a un onere motivazionale particolarmente penetrante, trattandosi di atto a contenuto generale e interpretativo. Peraltro, la circolare esplicita analiticamente le ragioni della mancata validazione dei corsi Syllabus, individuandole nella scelta – discrezionale e non irragionevole – di considerare valutabili le sole certificazioni riconosciute dal M.I.U.R.

31. Quanto alla dedotta irragionevolezza per contrasto con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023, valgono le considerazioni già svolte in precedenza circa la natura non vincolante di tale atto di indirizzo.

32. La domanda risarcitoria deve essere rigettata. In via assorbente, l'infondatezza del ricorso nel merito esclude in radice la sussistenza del presupposto dell'illecito, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria per carenza del requisito dell'antigiuridicità del danno.

33. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

34. Le spese di lite, in considerazione della particolarità e della novità delle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO